

1

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD  
CANCELLERIA LAVORO E PREVIDENZA

SENTENZA N° 2130/16

REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 3213/15

In Nome Del Popolo Italiano

CROM. N°

TRIBUNALE DI NAPOLI  
Sezione Lavoro e Previdenza

**IL GIUDICE**

dott. Paola Odorino

alla pubblica udienza del 19 dicembre 2016 ha pronunciato, mediante lettura delle ragioni di fatto e diritto della decisione, all'esito della discussione orale, la seguente

**SENTENZA**

nella controversia iscritta al n. 3213/2013 del ruolo generale Lavoro, avente ad oggetto:

**opposizione art. 28 L. 300/1970**

**TRA**

**FLC-CGL FEDERAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv.to

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**PROF.** in qualità di dirigente scolastico dell' rappresentata e



difesa dall'Avv. ....

**RESISTENTE**

**Conclusioni:** si vedano sul foglio del verbale di udienza di cui la presente sentenza è parte integrante.

### **MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il **1.4.2015** l'epigrafata parte ricorrente deduceva di aver depositato ricorso ex art. 28 L. 300/1970 con il quale denunciava il comportamento antisindacale posto in essere dal Dirigente Scolastico dell'..... convenuta, per aver posto in essere una condotta antisindacale in violazione del principio di libertà sindacale nei confronti del Prof. .... nella qualità di RSU e cioè in ritorsione al dissenso manifestato dallo stesso contrastando con tutti i principi di libero esercizio dell'attività sindacale da parte di quest'ultima nell'istituto.

A fronte della decisione del giudice della fase sommaria che rigettava la richiesta tutela, accogliendo le deduzioni della parte resistente che, nel costituirsi, aveva dedotto il difetto di legittimazione passiva, veniva proposto quindi il presente giudizio.

Parte convenuta, come in epigrafe, si costituiva e resisteva alla domanda.

Il ricorso va accolto per i motivi di seguito illustrati.

Va preliminarmente rilevato come nel caso di specie sussista il requisito della attualità della condotta antisindacale.

Sul punto va infatti osservato che l'attualità del comportamento denunciato come



antisindacale deve essere ritenuto sussistente qualora ne persistano gli effetti al momento della presentazione della domanda e, secondo una tendenza giurisprudenziale di merito che questo giudice condivide, l'azione giurisprudenziale ex art. 28 l. 20.5.1970 n. 300 è ammissibile anche avverso una condotta già conclusa, qualora le circostanze inducano a ritenere che la medesima condotta verrà probabilmente reiterata e comunque qualora se ne tema la continuazione e la reiterazione, cosicché la tutela repressiva rappresenta l'unico mezzo giuridico per ripristinare l'immagine e il credito del sindacato che si assume leso (cfr. Pretura Bologna, 5.5.1992, in Foro it.; Tribunale Sassari, 15.2.2002 in Notiziario giur. Lav. 2002, 163; Pretura Cosenza 12.5.1999 in Giust. Civ. 1999, I, 2543).

Nel caso di specie l'attualità del comportamento antisindacale sussiste negli effetti durevoli nel tempo dello stesso nonché in quelli permanenti del provvedimento disciplinare adottato nei confronti del rsu.

Tanto premesso, va altresì rilevato che sussiste nella fattispecie all'attenzione di questo giudicante la legittimazione ad agire.

Aderisce infatti questo giudicante all'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. nr. 5209/2010 del 4.3.2010), secondo la quale in tema di rappresentatività sindacale il criterio dell'effettività dell'azione sindacale equivale al riconoscimento della capacità del sindacato di imporsi come controparte contrattuale con regolamentazione del rapporto lavorativo.

Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del carattere "nazionale" dell'associazione sindacale richiesto per legittimare l'azione di repressione antisindacale ex art. 28 Stat. Lav. assume rilievo, più che la diffusione delle articolazioni territoriali, la capacità del sindacato di contrarre con la parte datoriale accordi e contratti collettivi, anche gestionali, che trovino applicazione in tutto il territorio nazionale, attestando un generale e diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio-economico dell'intero Paese, cosicché l'organizzazione territoriale



si configura quale elemento di riscontro del carattere nazionale piuttosto che come elemento condizionante.

Nel caso di specie è incontestato che la FLC-CGIL Federazione Provinciale di Caserta è il sindacato a cui appartiene il \_\_\_\_\_, nella qualità di rsu e rsi.

Dunque ritiene questo giudicante sussista la legittimazione ad agire della parte ricorrente.

Nel merito il ricorso è fondato.

L'istruttoria espletata – unitamente alla documentazione in atti – ha dimostrato ampiamente la natura antisindacale della procedura disciplinare intentata dalla Dirigente Scolastica e del provvedimento sanzionatorio irrogato dalla stessa nei confronti della r.s.u. ed r.l.s. prof.

In primo luogo va, ricostruita la vicenda storica censurata in sede di ricorso introduttivo.

La vicenda, che si è svolta nell'ambito scolastico, si è verificato in relazione alla funzione e qualità del ricorrente, e dentro un contesto aziendale nel quale la misura adottata dalla Preside, (l'inversione delle uscite pedonali e motorizzate della scuola, con la conseguenza che l'intero corpo docente era costretto ad aspettare altri 15 – 20 minuti oltre l'orario scolastico per poter uscire) è stata contestata formalmente attraverso una petizione scritta, versata in atti, è stata oggetto di assemblea dei docenti ed, infine, contestata dai rappresentanti sindacali (tra cui il \_\_\_\_\_) e dal responsabile per i lavoratori della sicurezza (rls), lo stesso \_\_\_\_\_.

Quindi, trattasi di una vicenda che si trascinava da mesi e che vedeva le due parti (preside e docenti, con la loro rsu ed rls) contrapposte su di una misura adottata, che i secondi ritenevano sbagliata, ingiustificata e pericolosa per gli stessi alunni e professori.

Tale decisione era considerata da tutto il corpo docente sbagliata perché l'uscita degli

automezzi da Via [redacted] da sempre utilizzata per tale scopo - prima del provvedimento stesso - era immediata e scorrevole per tutto il personale ed illegittima perché comportava per i docenti **un'anticipazione ed un prolungamento dell'orario di lavoro ed pericolosa** perché gli studenti avevano continuato ad usare per la loro uscita pedonale la stessa Via [redacted] da sempre utilizzata da loro, in quanto più vicina ai tre edifici scolastici, ed ora destinata agli automezzi.

Risulta, pertanto, di tutta evidenza che l'episodio contestato e sanzionato dalla D.S., riguarda esattamente l'ennesima contestazione da parte del [redacted], nella sua qualità e funzione di r.s.u. e r.l.s., di tale misura organizzativa, che vedeva in quel momento i docenti con le rispettive auto, ancora una volta, bloccati dopo l'orario di lezione nella impossibilità di uscire dalla scuola. Già in precedenza, come risulta dalla documentazione versata in atti, vi era stata netta opposizione al provvedimento in questione da parte del personale docente - nel Collegio dei docenti ed attraverso una pubblica petizione, ed il prof. [redacted] nella sua doppia qualità aveva anche avanzato in forma scritta un documento in data 26.09.2013.

In risposta a tale ultima missiva, la Preside emetteva quattro giorni dopo un "Avviso di servizio" che oltre a ribadire quanto già deciso, regolamentava anche, appunto, l'anticipato ingresso del personale docente in istituto e la posticipata uscita dallo stesso. Ciò era stato fatto proprio per probabilmente per mettere il r.s.u. in cattiva luce presso tutti i suoi colleghi e rappresentanti.

L'istruttoria espletata ha, del resto, pienamente confermato tale quadro. La prima teste escussa, prof. [redacted] docente presso l'istituto [redacted] assolutamente estranea e terza ai fatti di causa e, quindi, del tutto attendibile - anche per le stesse dichiarazioni rese - ha riferito: la Preside "*decise di invertire gli ingressi dell'edificio, stabilendo che le autovetture dovessero transitare da Via [redacted] mentre i pedoni da Via [redacted]. Questa decisione creò alcuni problemi perché, dato che gli alunni sono circa 1.200, cercavano di uscire anche da Via [redacted], ovvero dall'uscita che era stata individuata per gli insegnanti e dunque per gli autoveicoli. A causa di tali difficoltà parecchi di noi per il tramite del prof. [redacted] in qualità di*





r.s.u., abbiamo fatto pervenire alla Preside le nostre lamentele, ma ci fu risposto che era tutto regolare, anche a detta dei VVUU e del responsabile della sicurezza, che è un ingegnere esterno. ... Per quanto concerne l'episodio del 15.04.2014 posso riferire, poiché ero presente ... che io ed altri insegnanti ci trovavamo all'uscita sita in Via \_\_\_\_\_ e che le studentesse erano già tutte uscite. Ad un certo punto, dato che il sig. \_\_\_\_\_, che è il custode della scuola, non apriva il cancello, ho sentito il prof. \_\_\_\_\_ suonare il clacson della sua macchina e domandare perché non veniva aperto il cancello. In realtà, eravamo tutti, me compresa, a suonare il clacson e a lamentarci, poiché, ribadisco, non c'era motivo di tenere ancora chiuso il cancello. A quel punto \_\_\_\_\_ fece segno a \_\_\_\_\_ che dietro di lui c'era la Preside. ... iniziò allora una discussione tra i due con toni alterati ma non ricordo le parole esatte ma in sostanza \_\_\_\_\_ si lamentava dell'ordine che la Preside aveva impartito a \_\_\_\_\_ di lasciare il cancello chiuso anche dopo l'uscita di tutti i ragazzi. ... i toni di entrambi erano accesi. ... Poi in un secondo momento il \_\_\_\_\_ è sceso dalla macchina pur rimanendo vicino ad essa. ... L'alterco è terminato quando \_\_\_\_\_ ha finalmente aperto il cancello e noi, che intanto continuavamo a suonare il clacson, siamo usciti. ... Preciso di aver sentito \_\_\_\_\_ dire a \_\_\_\_\_ espressioni del tipo: "non ci puoi tenere chiusi qui dentro, è un sequestro di persone, apri questo cancello. ... Preciso che il prof. \_\_\_\_\_ si è rivolto alla Preside dicendole che lui parlava a nome di tutti e in qualità di RSU e RLS. Preciso che l'auto del \_\_\_\_\_ era davanti alla mia. ...".

Anche da tale deposizione si evince con assoluta certezza che la D.S., con la procedura disciplinare e la sanzione irrogata, ha voluto colpire il r.s.u. della O.S. ricorrente, nella sua funzione di rappresentare i colleghi ed i docenti dell'Istituto in una vertenza che durava da mesi su di una disposizione contestata e ritenuta ingiustificata, foriera di possibili incidenti, ma anche di un sovraccarico di orario - tra entrata ed uscita - e, quindi, di incidenza su materia contrattuale, decisa unilateralmente, con atto di imperio, da parte della Dirigente Scolastica.



Per cui, l'episodio in questione, per come descritto dal teste, motivo di protesta spontanea da parte dei docenti costretti nelle loro auto nelle auto dopo l'orario di lavoro e col cancello chiuso, di cui il \_\_\_\_\_ si era reso portavoce nella sua qualità e funzione.

Il contenuto ed i toni della discussione emersi contrastano con quanto affermato dalla Preside nella lettera di contestazione e, dimostrandone l'infondatezza, provano l'intenzione di voler colpire il r.s.u. nella sua funzione.

In tal senso la S.C. di Cassazione, ha da sempre affermato che laddove i toni e le frasi contenuti in una discussione tra un superiore gerarchico ed un "sottoposto", rispecchiano la reciprocità del diverbio innescato, e la reazione e la provocazione risultano tra loro proporzionate, quest'ultimo non può essere disciplinarmente perseguito dal primo.

Da ultimo si segnala Cassaz. N. 2692 del 15.2.2015, che sul punto ha pienamente confermato la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha ritenuto che deve ritenersi insussistente l'ipotesi dell'insubordinazione e rispettosa del principio di proporzione l'ipotesi in cui il comportamento del subordinato non sia offensivo o grave tale da mettere in discussione il potere giuridico del superiore, non sia all'interno di una reciproca reazione dai toni alterati. Riguardo la testimonianza resa dal Prof \_\_\_\_\_ egli ha confermato l'intera vicenda riguardante l'inversione delle uscite dall'istituto, la circostanza che gli alunni (1.200 – 1.400) continuavano a defluire dalla stessa precedente uscita, **"creando una situazione di caos tra auto e ragazzi"**, lo svolgimento di una assemblea sindacale sul caso, e la raccolta di firme per il ritiro del provvedimento, fino ad arrivare all'episodio oggetto di contestazione.

Ha poi precisato di essere sceso dall'auto nella sua qualità di rsu e rls per chiedere spiegazioni e di averle detto ancora una volta che la scuola *"non era casa sua"* – cioè le contestava l'emissione unilaterale del provvedimento contestato.

Un discorso a parte va fatto per le dichiarazioni rese dal teste \_\_\_\_\_, la cui testimonianza era stata interrotta a causa di un clima di tensione che si era venuto a creare in udienza. Tale circostanza era stata oggetto di un ordinanza resa da questo



Giudice in data 9 settembre 2016, fatta oggetto di reclamo innanzi al collegio, dichiarata inammissibile e successivamente revocata da questo Giudice in data 15 novembre 2016 al fine di consentire al teste, di concludere l'esame. Ad ogni modo la testimonianza resa dallo stesso non ha fatto altro che confermare quanto accaduto e il clima di grande tensione esistente tra i docenti costretti ad aspettare l'apertura del cancello.

Alla luce pertanto dell'istruttoria espletata, il quadro probatorio appare completo: non v'è alcuna prova di quanto sostenuto nella lettera di contestazione, ma vi è l'assoluta certezza che la Preside ha voluto sanzionare il r.s.u., che nella sua qualità aveva contestato, in rappresentanza dei docenti che l'avevano eletto, l'ingiustificatezza di un provvedimento unilaterale.

Va altresì precisato la ininfluenza dell' "elemento intenzionale" nel denunciato comportamento antisindacale, anche se dalla prova è deducibile, comunque, anche la presenza di tale elemento, e il principio del contrasto sindacale e della legittima contrapposizione tra le parti, che non può certo sfociare nella "rappresaglia" da parte del titolare del potere disciplinare nei confronti del sottoposto gerarchico nella sua funzione di rappresentante sindacale di interessi collettivi, pena la limitazione del libero esercizio dell'attività sindacale.

Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase sommaria, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

1) accoglie il ricorso e dichiara la natura antisindacale del comportamento tenuto dalla Prof.ssa [redacted] ordinando alla stessa di porre fine al suo illegittimo comportamento e per l'effetto revoca il provvedimento disciplinare di censura intimato al sig. [redacted].

2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida



in € 2500,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA, con attribuzione al  
procuratore del ricorrente.

Termini per la motivazione in gg 60

Aversa, 19.12.2016

Il giudice  
*Dott.ssa Paola Odorino*

TRIBUNALE DI AVERSA
22 MAR 2017
Deposito Pervenuto in Cancelleria